(10) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni culturali che superino un certo limite d'età, che è stabilito dal presente regolamento. Sembra inoltre opportuno stabilire anche una soglia finanziaria per escludere i beni culturali di valore inferiore dall'applicazione delle condizioni e procedure per l'importazione nel territorio doganale dell'Unione. Tali soglie garantiranno che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali più probabilmente appetiti dai saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

(11) Il commercio illecito di beni culturali saccheggiati è stato identificato come una possibile fonte di finanziamento del terrorismo e di attività di riciclaggio nel contesto della valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno.

(12) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente i reperti archeologici e gli elementi provenienti dai monumenti, sono particolarmente esposte al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che a tali beni sia permesso di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro prima dell'immissione in libera pratica di tali beni culturali nell'Unione o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendano ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, quali certificati di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo. Tutte le licenze di importazione dovrebbero essere archiviate in un sistema elettronico.

(13) Un'icona è una qualsiasi rappresentazione di figure o di eventi religiosi. Essa può essere prodotta con vari materiali e in diverse dimensioni, e può essere sia monumentale che portatile. Nei casi in cui un tempo faceva parte, per esempio, dell'interno di una chiesa, di un monastero, di una cappella, come elemento a sé stante o parte di mobilia architetturale, ad esempio un'iconostasi o un porta icona, l'icona costituisce un elemento fondamentale e inseparabile della vita liturgica e del culto divino, e dovrebbe essere considerata parte integrante di un monumento religioso che sia stato smembrato. L'icona dovrebbe rientrare nella categoria «elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici» elencati nell'allegato, anche qualora il monumento specifico al quale essa apparteneva non sia noto ma sussistano prove che una volta l'icona era parte integrante di un monumento, specie quando presenti segni o elementi attestanti che un tempo faceva parte di un'iconostasi o di un porta icona.

(14) Tenuto conto della particolare natura dei beni culturali, il ruolo delle autorità doganali è estremamente importante ed esse dovrebbero essere in grado, ove necessario, di richiedere ulteriori informazioni al dichiarante e analizzare i beni culturali sottoponendoli a un esame fisico.

(15) È opportuno che la persona che intende importare nel territorio doganale dell'Unione categorie di beni culturali per l'importazione delle quali non è richiesta una licenza d'importazione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni culturali possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sui beni culturali siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. Potrebbe essere utilizzato lo standard dell'Object ID, raccomandato dall'Unesco, per descrivere i beni culturali. Il titolare dei beni dovrebbe registrare tali informazioni in un sistema elettronico, al fine di agevolare l'identificazione da parte delle autorità doganali, consentire un'analisi dei rischi e controlli mirati e in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni culturali sono entrati nel mercato interno.

(16) Nel contesto dello sportello unico per le dogane, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'istituzione di un sistema elettronico centralizzato per la presentazione delle domande di licenze di importazione e di dichiarazioni dell'importatore, nonché per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.
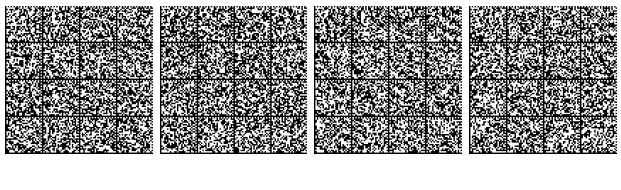
(17) Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento dovrebbe poter comprendere anche i dati personali e tale trattamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo per le finalità del presente regolamento o, in circostanze debitamente giustificate, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. La raccolta, la